

N. 03049/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10606/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10606 del 2013, proposto da:  
Società Consorzio Stabile Aedars S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Clarizia e Francesco Zaccone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

***contro***

la Prefettura di Roma ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  
la Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimata e non costituita in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193957/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013, previa richiesta avanzata dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, conosciuta dal Consorzio ricorrente, nei suoi estremi e contenuti, in data 25.10.2013;

- ove occorra, della nota con la quale la Prefettura di Roma ha trasmesso l'anzidetta informativa alla Provincia Regionale di Caltanissetta;

- ove occorra, degli atti istruttori richiamati nell'informativa gravata, di seguito sommariamente indicati:

le note delle Direzioni Investigative Antimafia di Roma, Milano e Messina;

gli accertamenti della Prefettura di Messina;

gli atti della Commissione di indagine nominata presso il Comune di Augusta;

il rapporto del Centro Operativo DIA di Roma del 16.9.2013;

i rapporti della Guardia di Finanza richiamati nell'informativa;

la nota del Comando Provinciale di Messina del 12.9.2013;

le relazioni della Prefettura di Agrigento del 19.4.2013 e della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013;

il verbale della seduta del Gruppo Interforze del 17.9.2013;

- per quanto occorra, del provvedimento del 17.10.2013, con cui è stata denegata l'ostensione degli atti istruttori sottesi all'informativa;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Aedars è un consorzio stabile, che comprende 44 imprese, tutte persone giuridiche autonome. Attualmente è sottoposto a concordato preventivo.

Esso dal 2003 ha partecipato a procedure di evidenza pubblica, per mandato collettivo delle imprese consorziate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 94 del d.P.R. n. 207/2010, e, prima che intervenisse l'interdittiva antimafia, era titolare di numerosi contratti d'appalto con la Pubblica amministrazione, affidati all'esecuzione delle proprie consorziate, ex lege e da statuto, così occupando, direttamente, o per indotto, almeno 1000 dipendenti.

Avendo avuto conoscenza dell'adozione, a suo carico, di alcuni provvedimenti interdittivi, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, in data 16.10.2013 il ricorrente Consorzio ha depositato istanza di accesso agli atti presso tale Prefettura, ottenendo l'ostensione il successivo 25.10.2013, in occasione della quale ha appreso dell'intervenuta emissione in data 27.9.2013, ad opera della stessa e su richiesta della Provincia Regionale di Caltanissetta, dell'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193957/Area T bis/O.S.P., trasmessa a detta municipalità.

Il Consorzio *de quo* ha pure chiesto l'ostensione degli atti endoprocedimentali presupposti a tale interdittiva, ma la Prefettura di Roma vi ha opposto il proprio diniego.

Avverso la citata interdittiva, nonché gli atti presupposti ivi richiamati, indicati in epigrafe, è stato proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 - violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà.

L'interdittiva antimafia gravata sarebbe illegittima, in quanto incentrata su una *“non attuale, parziale, frammentaria, inattendibile e superata rappresentazione degli elementi (...) a fondamento”* e su *“una errata e fuorviante valutazione delle risultanze processuali”*.

In tale provvedimento si assume che Fracla S.r.l., socio consortile di maggioranza assoluta del Consorzio Stabile Aedars, sarebbe *“riconducibile al gruppo imprenditoriale che fa capo ai fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino”* e che *“le informazioni attualmente disponibili indicano i fratelli Mollica sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi”*, risultando *“essere stati coinvolti in diversi procedimenti anche per reati di mafia fin dagli anni novanta”*. Sotto questo ultimo profilo, si afferma, tra l'altro, che i fratelli Mollica *“fin dagli anni '90 venivano indicati tra i referenti, attraverso l'interposizione di tale Casamento, altro imprenditore di Patti (ME), del noto Angelo Siino, uomo d'onore di 'cosa nostra' deputato al controllo degli appalti pubblici in Sicilia per conto di Totò Riina”*, che inoltre gli stessi *“...evitavano attentati ai propri cantieri e aderendo al sistema cd. dei 'pass' (spartizione degli appalti) imposto da cosa nostra si rendevano disponibili a partecipare o meno agli appalti...contribuendo così a rafforzare l'organizzazione”*.

A tali asserzioni in ricorso si contesta in primo luogo che non esisterebbe alcun gruppo imprenditoriale riconducibile ai signori Mollica.

Infatti, la collaborazione di tipo imprenditoriale tra i fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino sarebbe cessata sin dal 1994, allorquando è stato dichiarato il fallimento di SIAF S.r.l., di cui erano soci, mentre soltanto Pietro Mollica si è dedicato ed ha avuto un ruolo sia nella costituzione, sia nel funzionamento di Aedars.

Quanto alle accuse mosse nei confronti di detti soggetti, in realtà si tratterebbe di riproposizione delle imputazioni inizialmente mosse dalla pubblica accusa.

In proposito non si terrebbe conto e non si darebbe atto che ciascuno dei giudizi indicati, riferiti ai fratelli Mollica e ad altri soggetti che sarebbero collegati agli stessi, si è già concluso o con giudicati di assoluzione con formula piena oppure

con decreti di archiviazione motivati dall'impossibilità di sostenere l'accusa, per insussistenza degli elementi posti a base dell'esercizio dell'azione penale. In proposito si fa notare che, secondo la giurisprudenza, gli elementi indizianti *“non possono essere utilizzati una volta che il giudice penale ne abbia accertato l'insussistenza”*.

In particolare, la Prefettura non terrebbe in alcun conto del dato dirimente rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 19.5.2011, passata in giudicato, che, confermando quella del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 28.2.2003, ha assolto il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli dalle imputazioni relative al delitto di associazione mafiosa e di truffa aggravata, *“perché i fatti non sussistono”*; si precisa che i fatti presunti che hanno originato detto processo si riferivano proprio alle contestazioni avvenute in epoca antecedente il 1992.

Tale sentenza avrebbe escluso sia l'adesione al sistema dei cd. 'pass', essendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Siino risultate *“generiche e prive di elementi di riscontro”*, posto che il medesimo *“non”* aveva *“indicato in concreto... gli appalti che la Siaf aveva ottenuto facendo ricorso a tale sistema”*, sia che i Mollica abbiano contribuito al rafforzamento di cosa Nostra, perché *“anche con riferimento alla dazione di somme di denaro... non sono stati acquisiti validi elementi di riscontro”*, essendo all'opposto *“emerso in maniera incontestabile che i Mollica erano sottoposti ad estorsione dalle famiglie locali e che in tale contesto Siino era intervenuto (solo)] per risolvere una situazione in cui i predetti erano stati vittime di minacce”*.

Della predetta sentenza nel provvedimento censurato si riproduce il passo nel quale la Corte d'Appello aveva sostenuto di poter ipotizzare nei confronti dei Mollica, *“essenzialmente alla luce delle dichiarazioni del Siino”*, il loro *“inserimento nel sistema politico mafioso degli appalti pubblici”*, omettendo, tuttavia, di richiamare la conclusione secondo cui tale imputazione *“non può ritenersi configurabile”*.

Conseguentemente il riferimento dell'informativa ai procedimenti penali degli anni '90 sarebbe privo di qualsiasi rilevanza, anche solo indiziaria.

Peraltro nel provvedimento gravato si estrapolano presunti indizi da una lettura, che sarebbe frammentaria e gravemente fuorviante dei passaggi motivazionali della citata decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

In particolare, sarebbe errato in fatto e diritto, oltre che illogico, il riferimento alla parte della motivazione di tale decisione di non trasmettere gli atti alla Procura per i fatti ivi contemplati, considerata la maturata prescrizione. Infatti tale inciso si riferisce solo all'eventuale possibilità di riqualificare sotto una diversa fattispecie di reato gli accadimenti contestati, per i quali si era esclusa la riconducibilità al reato di associazione mafiosa.

In ogni caso si tratta di fatti risalenti ad epoca antecedente al 1992, perciò inattuali ed inidonei a giustificare la gravissima misura adottata

Inoltre gli elementi ai quali l'interdittiva antimafia fa riferimento sarebbero i medesimi già posti a fondamento di una precedente informativa, adottata nel 1999, a carico di Itaco S.p.A., cessionaria di un ramo d'azienda di SIAF S.r.l. Essa è stata dapprima sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1683/1999, e poi revocata dalla Prefettura emittente, mediante il rilascio di successiva informativa positiva. È evidente che, prima ancora dell'emanazione della sentenza di assoluzione piena relativa all'unico procedimento penale a carico dei Signori Mollica per reati di tipo mafioso, l'Amministrazione ha agito in autotutela, ravvisando, pertanto, l'assoluta estraneità dei medesimi rispetto alle contestazioni inizialmente avanzate.

Riguardo al riferito deferimento del Sig. Domenico Mollica per associazione mafiosa, finalizzata alla turbativa d'asta, "*avvenuto nel 2003*", in ricorso si afferma che di tale deferimento non si era mai avuta notizia - essendo perciò deducibile che

lo stesso non abbia avuto alcun seguito o sviluppo – e che, in ogni caso, questi sarebbe totalmente estraneo rispetto alla compagine ed all'attività di Aedars.

Di alcuna rilevanza sarebbe anche il rinvio alle *“note di archivio DIA”*, le quali evidenzerebbero che *“i Mollica nel tempo avrebbero tenuto un comportamento ambiguo tale da farli passare vittime delle organizzazioni mafiose, piuttosto che, come di fatto si è avverato, personaggi con un ruolo stabile all'interno delle strutture criminali, pur in assenza di una formale affiliazione finalizzata alla loro espansione imprenditoriale”*.

Non sarebbe chiaro l'iter che ha condotto a tale conclusione, mentre sarebbe accertato sia nel procedimento conclusosi con la menzionata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, sia altresì nel procedimento penale c.d. *“Mare Nostrum”* che essi sono stati *“vittime delle organizzazioni mafiose”*. In particolare, in quest'ultimo procedimento, nel quale sono stati processati i capi e gli affiliati di tutte le organizzazioni criminali operanti nel suddetto contesto territoriale e che ha registrato l'esecuzione di oltre seicento ordinanze di custodia cautelare in carcere, i Mollica non solo figuravano quali parti offese, ma sono stati tra i pochi imprenditori a costituirsi parte civile nei confronti degli imputati.

Del pari, del tutto errato e superato dagli sviluppi processuali sarebbe il richiamo del riferito accertamento, da parte della Prefettura di Messina, del fatto che *“i fratelli Mollica avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino (ME), tanto da determinare lo scioglimento per infiltrazione mafiosa”*, atteso che le medesime circostanze all'epoca (primi anni '90) evidenziate dalla Prefettura di Messina sarebbero state ritenute inesistenti nel processo conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria sopra citata.

Quanto alla presunta rete di rapporti tra Aedars e altri soggetti, oppure società, ritenuti vicini o contigui ad organizzazioni criminali, non si considererebbero la risalente cessazione di ogni rapporto con soggetti indagati, anche se poi assolti da ogni imputazione, l'intervenuto accertamento in sede penale dell'inesistenza di

cointeressenze illecite con detti soggetti e la pronta estromissione dalla compagine sociale di chiunque fosse anche solo privato della positiva certificazione antimafia, con evidente carenza di istruttoria, in assenza di un vero e proprio quadro indiziario.

In questa sede si contesta altresì l'affermazione che il Consorzio sarebbe partecipato da soggetti con precedenti penali, anche di tipo mafioso, secondo quanto comunicato dal rapporto del Centro Operativo DIA di Roma datato 16.9.2013.

Al riguardo si pone in evidenza che negli isolati casi in cui è venuta meno la certificazione antimafia, comunque sempre posseduta dai consorziati al momento della loro iscrizione, il Consorzio li ha esclusi dalla compagine sociale, in applicazione dello Statuto.

Inoltre l'Amministrazione mancherebbe di porre in rilievo che non sono socie di Aedars le società Italcantieri S.p.A. ed Assetti del Territorio S.p.A., dichiarate invece nell'interdittiva 'riconducibili' al geom. Francesco Scirocco, detenuto dall'anno 2011. Esse, erroneamente definite società 'costituende' il Consorzio, in realtà sarebbero uscite dalla compagine sociale a far tempo, rispettivamente, dal 20.10.2005 e dal 28.7.2005, come agevolmente verificabile da una semplice visura camerale.

Nell'interdittiva antimafia qui censurata si richiama altresì una nota della Sezione DIA di Messina, nella quale, nel riferire un'attività antimafia che avrebbe portato al sequestro preventivo di beni in danno dello Scirocco, si afferma che tale organo *"ebbe modo di rilevare strettissimi legami, anche di natura economico-finanziaria, tra"* lo stesso *"ed il nucleo familiare dei Mollica"* ed inoltre che tali rapporti sarebbero stati segnalati anche dalla Commissione di indagine, nominata presso il Comune di Augusta, la quale avrebbe sottolineato un ruolo centrale del medesimo nell'attività di presunta turbativa di appalti a favore dei Mollica.



In ricorso si sostiene che della vicenda indicata nella nota della Sezione DIA di Messina non si avrebbe mai avuto notizia e da ciò si desumerebbe che la stessa non avrebbe avuto alcun seguito o sviluppo nei confronti di Aedars e dei signori Mollica, a riprova della loro estraneità rispetto ad ogni illecita cointeressenza.

Si evidenzia che, essendo stati in passato coindagati lo Scirocco ed i Mollica, il primo è stato condannato o rinviato a giudizio, mentre i secondi sarebbero sempre stati assolti.

In particolare, in ordine ai fatti richiamati nel provvedimento impugnato, si afferma che la segnalazione dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006 dovrebbe riferirsi al procedimento penale n. 577/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Patti, nell'ambito del quale sono stati disposti il sequestro probatorio e quello preventivo, poi annullati dal Tribunale del Riesame, per mancanza del *fumus* in ordine reati contestati ai fratelli Mollica, come pure confermato dalla Corte di Cassazione, che, all'udienza del 12.2.2007, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero, con conseguente archiviazione dell'intero procedimento.

Quanto al procedimento n. 4208/02 RGNR (cd. Operazione Icaro), pure riportato, si fa notare che esso si è concluso con l'esercizio dell'azione penale per gran parte degli indagati, compreso lo Scirocco, mentre è stata disposta l'archiviazione nei confronti del sig. Pietro Tindaro Mollica e dei suoi fratelli.

Sarebbe poi certamente illogico ed errato affermare, come invece avviene nell'interdittiva, che da un giudicato penale, quale il provvedimento di archiviazione, possano discendere “*condotte sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno*”; ciò deriverebbe da una tendenziosa estrapolazione di contenuti degli atti processuali.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Roma nel procedimento penale n. 55028/09 RGNR, ha riguardato il solo Scirocco, per fatti estranei a reati di mafia, mentre analoga richiesta, avanzata nei confronti di Pietro

Tindaro ed Antonino Mollica, è stata rigettata dal GIP, per mancanza di “indizi” di colpevolezza, e dal Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento del 21.1.2013, sull’appello proposto dal Pubblico ministero.

Perciò tutti gli elementi utilizzati per argomentare in ordine ad una continuità di presunti rapporti illeciti ovvero di cointeressenze tra lo Scirocco ed il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli sarebbero smentiti da circostanziati provvedimenti giudiziari, sottaciuti nell’informativa e comunque non valutati dall’Amministrazione.

Anche rispetto alla vicenda del sig. Salvatore Sidoti emergerebbe la dedotta carenza di istruttoria.

Segnatamente nell’informativa censurata si afferma che dalla nota del Comando Provinciale di Messina datata 12.9.2013 si evincerebbe che, nell’ambito di controlli effettuati all’interno di un cantiere appartenente al Consorzio ed affidato alla ditta Ares, all’epoca consorziata, sarebbe stata rilevata la presenza di operai e mezzi della ditta Sidoti Salvatore, nonché di Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.l., entrambe riconducibili al primo, condannato per i reati di cui agli artt. 110, 378, 628 e 629 c.p. ed all’ art. 7 della legge n. 152/1991, ma non si considererebbe che la Corte d’Assise d’Appello di Messina, con sentenza del 25.1.2011, ha assolto il Sig. Salvatore Sidoti dai predetti reati, *“per non aver commesso il fatto”*, e che sia dal Certificato generale del Casellario giudiziale, sia dal certificato dei carichi pendenti ad oggi nulla emerge a carico del menzionato Sidoti.

Con riferimento dal rapporto della Prefettura di Agrigento datato 19.4.2013, seguito al verbale di accesso del Gruppo Interforze presso il cantiere di Porto Empedocle, dal quale emergerebbe *“la contestuale presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi o informazioni atipiche adottati dalla Prefettura di Agrigento”*, con conseguente *“grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagini societarie direttamente connesse ad*

*elementi appartenenti a sodalizi mafiosi*”, si contesta che nessuno dei subcontraenti contattati per dar esecuzione alla commessa di Aedars risulterebbe colpito da provvedimenti interdittivi, tipici o atipici, e che comunque tale Consorzio si sarebbe sempre rigorosamente attenuto ai c.d. ‘protocolli di legalità’ predisposti e applicati dalle stazioni appaltanti, nella specie alle prescrizioni previste dal Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, con l’effetto che, anche laddove dovesse emergere ex post una nota informativa a carico di un subcontraente, non potrebbe automaticamente farsi discendere qualche conseguenza pregiudizievole nei confronti del medesimo.

Segnatamente, in applicazione di detto Protocollo di Legalità, il Consorzio si sarebbe in via preventiva rivolto alla stazione appaltante, per chiederne, ottenendone, la relativa autorizzazione, sia per le forniture di materiali c.d. ‘sensibili’, per la stipulazione dei contratti di subappalto e di noleggio.

La successiva sospensione dei contratti di sub-fornitura, soggetti al vaglio della Prefettura di Agrigento, nonché la revoca delle autorizzazioni rilasciate per la stipulazione dei subcontratti sarebbero riconducibili esclusivamente all’omessa richiesta, da parte della stazione appaltante, e non già del Consorzio, della certificazione prefettizia preventiva, e, perciò, sarebbero ascrivibili ad un errore procedurale della prima, che ha poi, con determinazione del 18.7.2013, autorizzato nuovamente la stipulazione dei subcontratti revocati, sotto la condizione risolutiva di successiva verifica antimafia negativa.

Infine nell’interdittiva gravata nel presente ricorso, richiamandosi la relazione della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, si fa riferimento alla presenza, nel cantiere Aedars di Rosarno, di *“soggetti particolarmente noti per indole criminale e pericolosità sociale”*.

L’Amministrazione desumerebbe gli elementi sintomatici di un presunto condizionamento della criminalità organizzata dalla presenza in cantiere della

Società I.C.O.P. S.r.l., la quale detiene una quota di partecipazione nel Consorzio Aedars e che è destinataria di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, ma essa non considera in primo luogo che detta Società non avrebbe mai operato, ad alcun titolo, sul cantiere di Rosarno, essendo l'appalto in questione assegnato ad altra consorziata, e che inoltre il Consorzio Aedars l'avrebbe immediatamente esclusa dalla compagine consortile, non appena venuto a conoscenza dell'interdittiva.

Peraltro anche in questo caso il Consorzio ricorrente avrebbe rigorosamente osservato le prescrizioni imposte con il protocollo di legalità.

Si conclude, evidenziandosi che sarebbe documentalmente dimostrato che tutte le informazioni utilizzate per sostenere l'informativa sarebbero estrapolazioni parziali, confutate dai successivi sviluppi procedurali e processuali.

Nel ricorso in esame è stata, altresì, proposta istanza ex art. 116 c.p.a. in relazione agli atti richiamati nell'informativa impugnata - atti ispettivi, di polizia e di accertamento sottesi alla sua adozione.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, il quale ha depositato una memoria defensionale.

Esso ha in primo luogo richiamato l'istruttoria svolta, sulla base della quale in data 27.9.2013 è stato emesso il provvedimento interdittivo.

Nella relazione della Prefettura di Agrigento del 19.4.2013, con cui sono stati comunicati gli esiti dell'accesso presso il cantiere di Porto Empedocle (lavori di realizzazione della darsena del molo di ponente all'interno del porto della nautica minore), si assumono la sussistenza di *“grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagini societarie direttamente connesse ad elementi appartenenti a sodalizi mafiosi”* e *“la presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi”*, da cui si desumerebbe che l'appalto in corso di esecuzione sarebbe fortemente condizionato.

Dalla nota della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, di trasmissione del verbale di accesso al cantiere per la progettazione ed esecuzione di lavori di un centro di accoglienza e formazione per i migranti di Rosarno, commissionati al Consorzio ricorrente, emerge la presenza di società, alle quali apparterebbero soggetti con indole criminale e pericolosità sociale.

In detto verbale si segnala che nel Consorzio detiene una quota di partecipazione la I.C.O.P. S.r.l., destinataria di provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, tra i cui dipendenti figura un certo Siciliano Massimo, tratto in arresto il 13.11.2012 per associazione a delinquere di stampo mafioso, figlio dell'amministratore Murdaca Cavallo Carmela, nonché titolare di quote (94,47%) della Società stessa, insieme alla figlia Siciliano Donatella (5,53%).

La Prefettura di Milano ha trasmesso alla Prefettura di Roma la nota della DIA – Centro Operativo di Milano datata 7.8.2013, in cui si rappresentavano elementi di criticità sul Consorzio Aedars, aggiudicatario dell'appalto relativo ai lavori di edilizia residenziale sociale nel Comune di Milano – via Cogne, evidenziandosi che tali criticità sarebbero, in particolare, riconducibili alla Fracla S.r.l., socio di maggioranza assoluta, ed alla R.A. Costruzioni S.r.l., subentrata alla prima nei predetti lavori.

La Fracla farebbe capo al gruppo imprenditoriale dei fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino, essendo l'attuale assetto societario composto da Scaffidi Tindara, suocera di Mollica Pietro, per il 2%, e Mollica Francesco Davide, per il 98%. I fratelli Mollica sarebbero sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi e coinvolti in diversi procedimenti penali anche per reati di mafia sin dagli anni '90, avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino, sciolto per infiltrazione mafiosa, e l'ultimo deferimento per associazione mafiosa finalizzata alla turbativa d'asta risalirebbe al 2003 e riguarderebbe Mollica Domenico.

Nel 2011 la DIA di Messina, nel corso di un'attività antimafia che ha portato al sequestro preventivo di beni in danno di Scirocco Francesco, ha evidenziato strettissimi legami, anche di natura finanziaria, tra quest'ultimo ed i fratelli Mollica. Anche la Commissione di Indagine nominata presso il Comune di Augusta avrebbe evidenziato il ruolo centrale assunto dallo Scirocco nella turbativa degli appalti in favore dei fratelli Mollica.

Il Consorzio ricorrente risulterebbe aver aperto una propria sede operativa a Piraino e tra i propri dipendenti figurerebbe Mollica Pietro, così come si desumerebbe dai dati INPS 2012.

Da una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina del 12.9.2013 si evince che nel corso di controlli eseguiti nelle date del 22.5.2008 e 22.1.2009 in un cantiere gestito dal Consorzio, del quale l'amministratore unico della Fracla S.r.l – Miraudò Sandro risultava direttore e responsabile tecnico – è stata rilevata la presenza di operai e mezzi delle ditte "Sidoti Salvatore" e "Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.l.", con cui il Consorzio aveva stipulato contratti di nolo macchine ed attrezzature. Salvatore Sidoti nel 1997 era stato colpito da ordine di custodia cautelare, per aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso operante nella fascia tirrenica, e nel 2003 era stato coinvolto in procedimenti penali facenti capo alla cd. operazione Icaro, per aver fatto parte di diversi gruppi associati di stampo mafioso riconducibili a Cosa Nostra, conclusisi con sentenza di condanna della Corte d'Assise di Messina del 25.7.2008. Nei medesimi procedimenti penali risultavano indagati anche Scirocco Francesco ed i fratelli Mollica Domenico, Antonino e Pietro ai sensi dell'art. 416 bis c.p., ma la posizione di questi ultimi è stata stralciata; tuttavia, nello stralcio si affermerebbe che le loro condotte erano *"sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno"*.

Scirocco sarebbe stato colpito da ordine di custodia cautelare, quale appartenente ad un'associazione mafiosa vicina a Cosa Nostra, nonché per estorsione aggravata, e sarebbe stato, altresì, destinatario di sequestro preventivo di beni.

Dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza in data 18.9.2013 emergerebbe che alcune delle Società consortili – Italcantieri S.p.A. e Assetti del Territorio S.p.A. - sarebbero riconducibili proprio a Francesco Scirocco.

Vi sarebbero stati rapporti di frequentazione e di affari tra quest'ultimo ed i fratelli Mollica.

Nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 2011 si affermerebbe che i fratelli Mollica si sarebbero fatti accreditare presso Cosa Nostra attraverso l'imprenditore a loro collegato Casamento di Patti, che li presentava ad Angelo Siino, mafioso incaricato da Cosa Nostra della distribuzione degli appalti in Sicilia, ed avrebbero evitato attentati presso i propri cantieri, aderendo al sistema dei 'pass' imposto proprio da Cosa Nostra, in tal modo rendendosi disponibili a partecipare o meno agli appalti a seconda delle esigenze dell'organizzazione mafiosa.

Tutta la questione è stata portata all'attenzione del Gruppo Interforze, che all'unanimità ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti del Consorzio stabile ricorrente.

In diritto si evidenzia quali siano in generale i presupposti e le finalità dell'interdittiva antimafia, sottolineandosi che, trattandosi di attività di prevenzione, sarebbero sufficienti elementi indiziari e sintomatici di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Concretamente si rileva che essa è stata disposta, oltre che nei riguardi del Consorzio stabile Aedars, altresì nei confronti della consorziata di maggioranza Fracla S.r.l., delle altre consorziate I.C.O.P. S.r.l., I.G. Group e Impresing S.r.l., nonché della Società A.G. Operae S.r.l., cessionaria della Società Operae S.r.l.

Riguardo alla mancata ostensione degli atti istruttori, dedotta in ricorso, si fa presente che tali atti rientrerebbero nella categoria di quelli inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10.5.1994, n. 415.

Con ordinanza 26.11.2013, n. 10176, è stata disposta l'acquisizione della documentazione su cui si fonda l'adozione dell'interdittiva antimafia in parola ed è stata fissata l'udienza pubblica del 13.2.2014 per la trattazione del merito.

In data 8.1.2014 l'Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta con la citata ordinanza istruttoria.

Il Consorzio ha depositato ulteriore documentazione e due memorie difensive, l'una riferita agli elementi desumibili dalla predetta documentazione depositata dall'Amministrazione e l'altra per evidenziare che il Consorzio è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161, 6° comma, del Regio decreto 16.3.1942, n. 267.

Nella citata pubblica udienza del 13.2.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

## DIRITTO

1 - Con il gravame all'esame del Collegio si impugna l'informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193957/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013 nei confronti del Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., odierno ricorrente, unitamente agli atti presupposti, ivi richiamati, ed agli altri atti connessi, tutti indicati in epigrafe.

2 - Preliminarmente deve evidenziarsi che l'inibitoria antimafia, costituendo "la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato", proprio in virtù ed in ragione della sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento



dell'impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell'impresa stessa da parte di queste.

Pertanto, per giustificare l'adozione di un'interdittiva antimafia non è necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né è necessario fare riferimento ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell'attività di impresa, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.

2.1 - Ne consegue un'ampia potestà discrezionale attribuita all'organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.

3 - Tuttavia, se è vero che a base dell'informativa possono essere posti elementi indizianti anche se non accertati dal giudice penale, è altresì vero che quegli elementi non possono assurgere a presupposto, una volta che il giudice penale ne abbia accertato l'insussistenza.

3.1 - Inoltre la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale; in altre parole, essa non può fare riferimento a fatti remoti, privi di attualità.

3.2 - Va aggiunto che l'informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di un'adeguata istruttoria, da svolgersi con l'ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.

4 - In questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l'assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all'accuratezza dell'istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.

5 - Fatte queste dovute premesse di ordine generale, si precisa che l'esame condotto qui in concreto dal Collegio parte da un attento vaglio del contenuto del provvedimento interdittivo impugnato, alla luce della documentazione in atti – quella acquisita in giudizio dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria disposta da questo Tribunale e quella prodotta in giudizio dalla parte ricorrente – e delle doglianze mosse da quest'ultima e delle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione.

La decisione viene assunta, all'esito di detto esame, tenendo conto naturalmente della natura e delle finalità dell'interdittiva antimafia, sopra illustrate, ma anche delle garanzie comunque offerte al soggetto colpito, in nome anche del buon andamento della pubblica amministrazione.

6 - Nel provvedimento prefettizio qui gravato in primo luogo viene posto l'accento sulla Fracla S.r.l., socio di maggioranza assoluta, che sarebbe riconducibile al gruppo imprenditoriale dei fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino, essendo l'attuale assetto societario composto da Scaffidi Tindara, suocera di Mollica Pietro, per il 2%, e Mollica Francesco Davide, per il 98%.

Si assume che i fratelli Mollica sarebbero sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi, coinvolti in diversi procedimenti penali anche per reati di mafia sin dagli anni '90, avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino, sciolto per infiltrazione mafiosa, e l'ultimo deferimento per associazione

mafiosa finalizzata alla turbativa d'asta risalirebbe al 2003 e riguarderebbe Mollica Domenico.

Si sottolinea altresì che il Consorzio ricorrente risulterebbe aver aperto una propria sede operativa a Piraino e tra i propri dipendenti figurerebbe Mollica Pietro, così come si desumerebbe dai dati INPS 2012.

Inoltre nel 2011 la DIA di Messina, nel corso di un'attività antimafia che ha portato al sequestro preventivo di beni in danno di Scirocco Francesco, avrebbe evidenziato strettissimi legami, anche di natura finanziaria, tra quest'ultimo ed i fratelli Mollica.

Anche la Commissione di Indagine nominata presso il Comune di Augusta avrebbe individuato il ruolo centrale assunto dallo Scirocco nella turbativa degli appalti in favore dei fratelli Mollica.

Secondo quanto assunto nella riunione del Gruppo Interforze del 17.9.2013, riportata nella nota del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza del 18.9.2013, in atti, richiamato nel provvedimento gravato, nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 2011 si affermerebbe che i fratelli Mollica si sarebbero fatti accreditare presso Cosa Nostra attraverso l'imprenditore a loro collegato Casamento di Patti, che li presentava ad Angelo Siino, mafioso incaricato da Cosa Nostra della distribuzione degli appalti in Sicilia, ed avrebbero evitato attentati presso i propri cantieri, aderendo al sistema dei 'pass' imposto proprio da Cosa Nostra, in tal modo rendendosi disponibili a partecipare o meno agli appalti, a seconda delle esigenze dell'organizzazione mafiosa.

La continuità dei rapporti tra Scirocco Francesco e questi ultimi si riscontrerebbe nei procedimenti penali 4208/02 RGNR e 3254/03 GIP del Tribunale di Messina, nei quali tutti sarebbero indagati, nel decreto di misura personale e patrimoniale nei confronti di Scirocco, nel quale si evidenzerebbe il *"ruolo di primaria importanza"* dallo stesso assunto nell'assegnazione degli appalti alle società facenti capo ai

fratelli Mollica, nella segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006, nella quale risulterebbero essere stati denunciati per associazione di stampo mafioso sia Scirocco sia i fratelli Mollica e Lambiase Alessandro, precedente amministratore unico del Consorzio, nell'ordine di custodia cautelare del 31.5.2012 per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e turbata libertà di incanti emessa dal GIP di Roma a carico di Francesco Scirocco, in cui risulterebbero coindagati Mollica Pietro Tindaro, Mollica Antonino e Lambise Alessandro.

6.1 - Riguardo alla riconducibilità della Fracla, e perciò del Consorzio, da questa partecipata in larga maggioranza, ai signori Mollica, va detto che dai dati desumibili dalla documentazione agli atti si evidenzia che le 'imputazioni' riferite a questi ultimi sono in realtà una riproposizione di quelle inizialmente mosse dalla pubblica accusa.

Non si tiene conto, infatti, della circostanza che ciascuno dei giudizi indicati si è già concluso o con giudicati di assoluzione con formula piena oppure con decreti di archiviazione motivati dall'impossibilità di sostenere l'accusa per insussistenza degli elementi posti a base dell'esercizio dell'azione penale.

È evidente che gli elementi indizianti non possono assumere rilevanza quando ormai il giudice penale ne abbia accertato l'insussistenza.

In proposito particolare importanza riveste la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 19.5.2011, passata in giudicato, che, confermando quella del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 28.2.2003, ha assolto il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli dalle imputazioni relative al delitto di associazione mafiosa e di truffa aggravata *"perché i fatti non sussistono"*; tali fatti presunti costituivano l'oggetto di contestazioni avvenute in epoca anteriore al 1992.

Segnatamente, tale sentenza ha escluso sia l'adesione al sistema dei cd. 'pass', essendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Siino risultate *"generiche e prive*

*di elementi di riscontro”, posto che il medesimo “non” aveva “indicato in concreto...gli appalti che la SLAF”, di cui erano titolari i fratelli Mollica, “aveva ottenuto facendo ricorso a tale sistema”, sia che i Mollica abbiano contribuito al rafforzamento di cosa Nostra, perché “anche con riferimento alla dazione di somme di denaro...non sono stati acquisiti validi elementi di riscontro”, essendo all’opposto “emerso in maniera incontestabile che i Mollica erano sottoposti ad estorsione dalle famiglie locali e che in tale contesto Siino era intervenuto (solo) per risolvere una situazione in cui i predetti erano stati vittime di minacce”.*

Il presunto *“inserimento nel sistema politico mafioso degli appalti pubblici”* dei fratelli Mollica, di cui si fa cenno nella predetta sentenza e che è stato preso in considerazione in sede istruttoria e riportato nel provvedimento impugnato, in realtà rappresenta una delle affermazioni del collaboratore di giustizia Siino, ma la stessa sentenza conclude nel senso che tale imputazione *“non può ritenersi configurabile”*.

È evidente che nel provvedimento gravato si estrapolano presunti indizi da una lettura frammentaria e gravemente fuorviante dei passaggi motivazionali della citata decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

In proposito si rammenta che si fa riferimento alla parte della motivazione di tale decisione di non trasmettere gli atti alla Procura per i fatti ivi contemplati, considerata la maturata prescrizione; tuttavia tale inciso si riferisce solo all’eventuale possibilità di riqualificare sotto una diversa fattispecie di reato gli accadimenti contestati, per i quali si era esclusa la riconducibilità al reato di associazione mafiosa.

Conseguentemente il riferimento dell’informativa in esame ai procedimenti penali degli anni ‘90 appare privo di rilevanza, anche solo indiziaria.

In ogni caso, ove pure fossero stati fondati, si sarebbe trattato di fatti molto risalenti nel tempo, perciò inattuali ed inidonei a giustificare la gravissima misura adottata.

Peraltro tali elementi sono i medesimi già posti a fondamento di una precedente informativa, adottata nel 1999, a carico di Itaco S.p.A., cessionaria di un ramo d'azienda di SIAF S.r.l., dapprima sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1683/1999, e poi revocata dalla Prefettura emittente, mediante il rilascio di successiva informativa positiva. È evidente che, prima ancora dell'emanazione della sentenza di assoluzione piena relativa all'unico procedimento penale a carico dei Sig.ri Mollica per reati di tipo mafioso, avvenuta in via definitiva solo nel 2011 con la menzionata sentenza, l'Amministrazione ha agito in autotutela, ravvisando pertanto l'assoluta estraneità dei medesimi rispetto alle contestazioni inizialmente avanzate.

In tale procedimento, conclusosi con la citata sentenza d'appello del 2011, nonché nel procedimento penale n. 606/93 - c.d. "Mare Nostrum"- essi sono stati considerati quali *"vittime delle organizzazioni mafiose"*. In particolare, in quest'ultimo procedimento, i Mollica figuravano quali parti offese e si sono costituiti parte civile nei confronti degli imputati.

Si aggiunge che nello stesso verbale del Gruppo Interforze del 17.9.2013 si riconosce che fino al 2011 erano state rilasciate liberatorie antimafia, non essendovi emersi motivi ostativi; ciononostante si pongono a fondamento dell'interdittiva qui censurata i medesimi fatti già ritenuti irrilevanti.

A fronte della conclusione dei procedimenti penali risalenti ai primi anni '90 con l'assoluzione dei fratelli Mollica dal reato ex art. 416 bis c.p., risulta smentita l'asserzione secondo cui costoro *"avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino (ME), tanto da determinare lo scioglimento per infiltrazione mafiosa"*.

Quanto ai presunti rapporti dei fratelli Mollica con Francesco Scirocco, deve osservarsi che, mentre quest'ultimo è stato condannato o rinviato a giudizio, i primi sono sempre stati assolti.

Relativamente al procedimento n. 4208/02 RGNR (cd. Operazione Icaro), esso si è concluso con l'esercizio dell'azione penale per gran parte degli indagati, compreso lo Scirocco, ma è stata disposta l'archiviazione nei confronti del Sig. Pietro Tindaro Mollica e dei suoi fratelli, per cui in modo del tutto illogico l'Amministrazione ha estrapolato da un giudicato penale, quale il provvedimento di archiviazione, *“condotte sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno”*.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Roma nel procedimento penale n. 55028/09 RGNR, ha riguardato il solo Scirocco, peraltro per fatti estranei a reati di mafia, mentre analoga richiesta, avanzata nei confronti di Pietro Tindaro ed Antonino Mollica, è stata rigettata dal GIP, per mancanza di “indizi” di colpevolezza, e dal Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento del 21.1.2013, sull'appello proposto dal Pubblico ministero.

In ordine alle segnalazioni della Commissione di indagine presso il Comune di Augusta, secondo cui il Sig. Scirocco avrebbe avuto un ruolo centrale nell'attività di turbativa di appalti a favore dei Mollica, si fa presente che i lavori di recupero e conservazione del Convento di San Domenico sono stati eseguiti da ARES S.r.l. ed alla gara ha partecipato S.I.A.R. S.r.l., ma entrambe dette Società, riconducibili alla famiglia Mollica, non fanno più parte da anni della compagine del Consorzio attuale istante.

Quanto alla segnalazione dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006, essa dovrebbe riferirsi al procedimento penale n. 577/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Patti, nell'ambito del quale sono stati disposti il sequestro probatorio e quello preventivo, poi annullati dal Tribunale del Riesame, per mancanza del *fumus* in ordine reati contestati ai fratelli Mollica, come pure confermato dalla Corte di Cassazione, che, all'udienza del 12.2.2007, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero, con conseguente archiviazione dell'intero procedimento.

Da quanto sopra illustrato si desume che sostanzialmente si svilisce il quadro indiziario circa la contiguità con le organizzazioni mafiose del Consorzio ricorrente, elaborato intorno alla Società Fracla S.r.l. ed in ogni caso ai fratelli Mollica, in quanto riferito molto spesso a dati lontani nel tempo, ritenuti già dalla stessa Amministrazione irrilevanti e dalla Magistratura infondati, o anche a dati più recenti, ma in ogni caso superati da accertamenti in sede penale o da altri dati fattuali, come, per esempio, la non appartenenza al Consorzio stabile Aedars di alcune Società, prese in considerazione nell'istruttoria.

7 - Nell'interdittiva si richiama altresì il rapporto del Centro Operativo DIA di Roma datato 16.9.2013, nel quale si afferma che il Consorzio sarebbe partecipato da soggetti con precedenti penali, anche di tipo mafioso.

7.1 - Al riguardo si pone in evidenza che, ai fini della partecipazione al medesimo, alle Società è stata sempre chiesta la certificazione antimafia e che nei casi in cui essa è venuta meno, il Consorzio stesso le ha escluse dalla compagine sociale, in applicazione dello Statuto.

8 - Nell'informazione interdittiva in esame si afferma che dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza in data 18.9.2013 emerge che alcune delle Società consortili – Italcantieri S.p.A. e Assetti del Territorio S.p.A. - sarebbero riconducibili a Francesco Scirocco.

8.1 - Tuttavia va evidenziato al riguardo che, come si desume dalla documentazione in atti, tali società erroneamente sono state ivi definite società 'costituende' il Consorzio, essendo infatti uscite dalla compagine sociale a far tempo, rispettivamente, dal 20.10.2005 e dal 28.7.2005.

9 - Ancora si richiama la nota del Comando Provinciale di Messina datata 12.9.2013, dalla quale si evincerebbe che, nell'ambito di controlli effettuati nel 2008 e nel 2009 all'interno di un cantiere appartenente al Consorzio ed affidato alla ditta A.R.E.S., all'epoca consorziata, sarebbe stata rilevata la presenza di operai e mezzi



della ditta Sidoti Salvatore, nonché di Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.l., entrambe riconducibili al primo, condannato per i reati di cui agli artt. 110, 378, 628 e 629 c.p. ed all' art. 7 della legge n. 152/1991.

9.1 - In proposito va invece rilevato che non si considera che la Corte d'Assise d'Appello di Messina, con sentenza del 25.1.2011, ha poi assolto il Sig. Salvatore Sidoti dai suindicati reati, *“per non aver commesso il fatto”*; nulla emerge a carico del menzionato Sidoti non solo dal Certificato generale del Casellario giudiziale, ma anche dal certificato dei carichi pendenti (atti entrambi depositati in giudizio).

10 - Nel provvedimento gravato col presente ricorso si richiama, altresì, la relazione della Prefettura di Agrigento del 19.4.2013, con cui sono stati comunicati gli esiti dell'accesso, da parte del Gruppo Interforze, al cantiere di Porto Empedocle, concernente i lavori di realizzazione della darsena del molo di ponente all'interno del porto della nautica minore avvenuto in data 22.3.2013.

In tale relazione si evidenzia *“la contestuale presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi o informazioni atipiche adottati dalla Prefettura di Agrigento”*, con conseguente *“grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagnie societarie direttamente connesse ad elementi appartenenti a sodalizi mafiosi”*.

10.1 - Senza entrare nel merito delle posizioni dei soggetti rinvenuti nel predetto cantiere, vanno considerati due elementi dirimenti in favore del Consorzio Stabile Aedars: a) non risulta che i subcontraenti siano stati colpiti da provvedimenti interdittivi, tipici o atipici; b) il Consorzio si è rigorosamente attenuto alle prescrizioni previste dal Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, rivolgendosi anche in via preventiva alla stazione appaltante (alla quale è demandato *ex lege* l'espletamento delle verifiche di cui al d.lgs. n. 159/2011) la relativa autorizzazione sia per le forniture di materiali c.d. ‘sensibili’, sia altresì per la stipulazione dei contratti di subappalto e di noleggio.

La stazione appaltante ha rilasciato tali autorizzazioni preventive.

Dopo l'accesso al cantiere de quo in data 22.3.2013, il R.U.P. ha disposto, rispettivamente, con nota prot. 1679-UT/2340 dell'11.4.2013 e con determina n. 117 del 18.4.2013, la sospensione dei contratti di sub-fornitura e la revoca delle relative autorizzazioni, che erano state preventivamente rilasciate, pur senza che fossero state attivate le verifiche previste nel suddetto Protocollo di legalità (ma per un errore procedurale ascrivibile unicamente alla stazione appaltante).

Successivamente, con determinazione prot. 3388UT/4314 del 18.7.2013, la stazione appaltante ha autorizzato nuovamente la stipulazione dei subcontratti revocati, sotto condizione risolutiva, rappresentata dall'avverarsi dell'ipotesi di successiva verifica antimafia negativa.

Illustrato il quadro concernente la situazione del cantiere di Porto Empedocle, va, pertanto, evidenziato che, anche laddove dovesse emergere ex post una nota informativa a carico di un subcontraente, non può automaticamente farsi discendere qualche conseguenza pregiudizievole nei confronti del Consorzio stesso.

11 - Nella nota della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, di trasmissione della relazione del Gruppo Interforze sull'accesso eseguito presso il cantiere per la progettazione ed esecuzione dei lavori di un centro di accoglienza e formazione per i migranti di Rosarno, commissionati al Consorzio ricorrente, richiamata nel provvedimento impugnato e depositata in giudizio, si segnala la presenza di *“soggetti particolarmente noti per indole criminale e pericolosità sociale”*. Nella relazione si evidenzia che nel Consorzio detiene una quota di partecipazione la I.C.O.P. S.r.l., destinataria di provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, tra i cui dipendenti figura un certo Siciliano Massimo, tratto in arresto il 13.11.2012 per associazione a delinquere di stampo mafioso, figlio

dell'amministratore Murdaca Cavallo Carmela, nonché titolare di quote (94,47%) della Società stessa, insieme alla figlia Siciliano Donatella (5,53%).

11.1 - Si fa presente al riguardo che, come è stato messo in evidenza nell'atto di ricorso, senza che l'Avvocatura dello Stato abbia controdedotto sul punto, la Società non ha mai operato, ad alcun titolo, sul cantiere di Rosarno, essendo l'appalto in questione assegnato ad altra consorziata.

Inoltre, anche in riferimento a detto cantiere, il Consorzio ha rigorosamente osservato le prescrizioni imposte con il protocollo di legalità.

Deve infine aggiungersi che, non appena venuto a conoscenza dell'interdittiva antimafia a carico di tale Società, il Consorzio Aedars ha deliberato la sua esclusione dalla compagine consortile.

12 - La ricostruzione dei fatti, posti a fondamento dell'adozione dell'informazione prefettizia interdittiva qui impugnata, induce a ritenere insussistente, nei modi ivi rappresentati, quel quadro indiziario della contiguità del Consorzio ricorrente con organizzazioni di stampo mafioso.

In altre parole il vaglio attento dei fatti complessivamente considerati, alla luce di tutta la documentazione versata in giudizio, conduce il Collegio ad affermare che mancano allo stato delle indagini e degli atti quegli elementi, seppure indiziari, di collegamento di quest'ultimo con la criminalità organizzata.

12.1 - In conclusione si ravvisano i difetti di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, ed il ricorso va accolto ed il provvedimento prefettizio ivi gravato, che ne è inficiato, deve essere annullato, ferma restando naturalmente la possibilità, per l'Amministrazione, di rideterminarsi in futuro, ma solo ove dovessero emergere nuovi e rilevanti elementi da cui possano dedursi infiltrazioni mafiose nella compagine consortile.

13 - In ragione della complessità e della peculiarità della questione disaminata, si ravvisano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando:

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014, con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)